

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 20 DEL 18 DICEMBRE 2017

DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI: NUOVI TERMINI

La nuova normativa sulla detrazione dell'IVA sugli acquisti, introdotta con il DL 50/2017, ha apportato rilevanti modifiche:

- **ai termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA** di cui all'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72;
- **ai termini di annotazione nel registro IVA acquisti** di cui all'art. 25, DPR n. 633/72, per poter esercitare la detrazione.

❖ ESERCIZIO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

In base al nuovo articolo 19 del DPR 633/72 **“Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”**.

Da ciò deriva che **il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell'IVA a credito** è significativamente ridotto; lo stesso, infatti, è ora fissato alla **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** (anziché alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

Così, ad esempio, con riferimento ad un acquisto di beni consegnati / spediti nel mese di settembre 2017 e fatturati a settembre / primi giorni di ottobre 2017, il diritto a detrarre la relativa IVA a credito sorge nel 2017 e la detrazione potrà essere effettuata, al più tardi, con il mod. IVA 2018 relativo al 2017 da presentare entro il 30.4.2018.

❖ ANNOTAZIONE FATTURE D'ACQUISTO

Le modifiche apportate all'art. 25 del DPR 633/72 disciplinano la **tempistica di registrazione delle fatture di acquisto e di esercizio del diritto alla detrazione**, stabilendo che **“il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati ... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”**.

Così, ad esempio, per un acquisto di beni consegnati / spediti a settembre 2017 (il cui diritto a detrarre l'IVA a credito è sorto nel 2017 e può essere fruito al più tardi con il mod. IVA 2018), ipotizzando che la relativa fattura sia ricevuta nel mese di ottobre 2017, l'annotazione nel registro IVA acquisti dovrà essere effettuato prima della liquidazione periodica nella quale si intende detrarre l'imposta e comunque entro il 30.4.2018 (termine di presentazione del mod. IVA 2018), **con anno di riferimento 2017**.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

Secondo le nuove regole sulla tempistica della detrazione IVA si determineranno delle **differenze tra quanto riportato nelle liquidazioni di dicembre o del 4^a trimestre rispetto alla dichiarazione IVA**: le fatture ricevute ad esempio nel 2018, la cui esigibilità era sorta nel 2017, saranno registrate nel 2018 con riferimento all'anno 2017, senza che questo comporti rettifiche alle liquidazioni IVA del 2017. Gli acquisti registrati nel 2018:

- **saranno riepilogati separatamente** da quelli rilevanti per le liquidazioni del 2018;
- **andranno indicati nella dichiarazione annuale IVA del 2017** unitamente a quanto registrato nel 2017.

Da più parti è stata segnalata **l'incoerenza delle nuove disposizioni previste dalla nuova formulazione dell'art. 19 e dell'art. 25**: si pensi ad esempio al caso di fatture relative ad un acquisto di beni effettuato nel mese di dicembre 2017 con la relativa fattura ricevuta nel 2018:

- in base al citato nuovo art. 19 il diritto alla detrazione sorto nel 2017 potrà essere esercitato entro il 30.04.2018, nella dichiarazione Iva relativa a tale anno;
- in base al nuovo art. 25 l'annotazione della fattura nel registro Iva acquisti potrà essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione della fattura (fattura ricevuta nel 2018, quindi entro il 30.04.2019).

Tuttavia nel caso in cui l'annotazione avvenga successivamente al 30.04.2018, comportamento legittimo sulla base del nuovo art. 25, il contribuente non potrà più esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, in quanto tale diritto è decaduto al 30.04.2018. Inoltre non potrà essere rispettata la disposizione prevista sempre nell'art. 19 ai sensi del quale la detrazione deve essere esercitata nell'anno in cui si verifica l'esigibilità (quindi il 2017).

Considerando la nuova tempistica per poter detrarre l'IVA sugli acquisti, si consiglia di provvedere **all'annotazione delle fatture nell'anno di competenza** onde evitare rettifiche successive o la **perdita del diritto alla detraibilità dell'IVA**.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.